



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 19 luglio 2021 n.138

(Ratifica Decreto Delegato 30 aprile 2021 n.84)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 30 aprile 2021 n.84 – Revisione e aggiornamento della disciplina vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui alla Legge 21 dicembre 2018 n.171 - promulgato:

Visto l'articolo 33, comma 3, della Legge 23 dicembre 2020 n.223;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.12 adottata nella seduta del 29 marzo 2021;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nelle sedute del 14 e 15 luglio 2021;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.13 del 15 luglio 2021;

Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l'articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 30 aprile 2021 n.84 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

REVISIONE E AGGIORNAMENTO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI CUI ALLA LEGGE N.171/2018

Art.1

(Modifica dell'articolo 52 della Legge 21 dicembre 2018 n.171)

1. L'articolo 52 della Legge 21 dicembre 2018 n.171 è così sostituito:

“Art. 52

(Autorità Garante per la protezione dei dati personali – Nomina, composizione e funzionamento)

1. È istituita l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, autorità pubblica indipendente incaricata di sorvegliare l'applicazione della presente legge al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

2. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali è organo collegiale costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti nominati dal Consiglio Grande e Generale, che presentino i requisiti di cui all'articolo 53. Il Consiglio Grande e Generale al momento della nomina del collegio individua il presidente e il vicepresidente. Per le deliberazioni assunte dall'Autorità Garante per la protezione dei dati è richiesta almeno la maggioranza dei voti del collegio.
3. Nelle ipotesi in cui l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali sia impossibilitata a deliberare per legittimo impedimento di uno o più membri effettivi, questi ultimi vengono sostituiti, secondo un criterio di rotazione, dai membri supplenti. Il componente l'Autorità Garante che abbia un legittimo impedimento deve motivare e giustificare personalmente e per iscritto l'impedimento all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
4. I componenti durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta. I membri supplenti possono essere eletti membri effettivi e viceversa in questo caso i rispettivi periodi non vengono cumulati. Il loro mandato cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento d'ufficio.
5. Un membro è rimosso solo in caso di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni stabilite dagli articoli 53 e 54.
6. I membri dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato.
7. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali si avvale per le funzioni di segreteria del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia il cui vigente fabbisogno è, a tale fine, adeguatamente integrato.
8. Pur non costituendo Unità Organizzativa della Pubblica Amministrazione, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali è dotata di una propria struttura. Il fabbisogno dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali è stabilito e variato secondo le norme generali in materia. Le funzioni organizzative delle risorse umane e materiali nonché le competenze in materia disciplinare, di gestione finanziaria ed amministrativa che la vigente normativa attribuisce al dirigente, sono esercitate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che può delegarle a uno o più componenti nel rispetto di quanto eventualmente disposto nel regolamento di cui ai successivi commi.
9. Nel bilancio dello Stato, è istituito apposito capitolo per le spese di funzionamento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
10. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali definisce con regolamento, approvato almeno a maggioranza dei suoi membri sia effettivi che supplenti, il proprio funzionamento, anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 58. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
11. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può avvalersi dell'opera di consulenti in occasione di questioni complesse o delicate sul piano tecnico o giuridico. I rapporti con i consulenti sono regolamentati con contratti a tempo determinato di durata non superiore a un anno.
12. Il personale dipendente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ed i consulenti sono tenuti al segreto d'ufficio, sia durante che dopo il mandato.
13. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dispone di un bilancio autonomo, con autonomia di gestione secondo il disposto del regolamento interno di cui al comma 10, per le spese correnti di funzionamento, escluse quelle per il personale assegnato.
14. Annualmente l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali redige il rendiconto della gestione del bilancio autonomo che è inviato all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale ed alla Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio. A chiusura di ogni esercizio l'eventuale avanzo di amministrazione è trasferito sul bilancio dello Stato.

Art.2

(Modifica dell'articolo 58 della Legge 21 dicembre 2018 n.171)

1. L'articolo 58 della Legge n.171/2018 è così sostituito:

**“Art.58
(Compiti)”**

1. Fatti salvi gli altri compiti indicati nella presente legge, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali:

- a) sorveglia e assicura l'applicazione della presente legge;
- b) promuove la cultura in materia di protezione dei dati personali in tutti gli ambiti e con qualsiasi iniziativa e attività anche nei confronti dei titolari e dei responsabili del trattamento, riguardo agli obblighi previsti dalla presente legge;
- c) fornisce consulenza al Consiglio Grande e Generale, al Congresso di Stato e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento;
- d) su richiesta, fornisce informazioni all'interessato in merito all'esercizio dei propri diritti derivanti dalla presente legge e, se del caso, coopera a tal fine con le rispettive autorità di controllo di Stati esteri;
- e) esamina i reclami e provvede sugli stessi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;
- f) agevola le attività in materia di protezione dei dati personali, mettendo a disposizione degli utenti documenti e materiali utili su apposita area del sito web istituzionale;
- g) collabora, anche tramite scambi di informazioni, con le rispettive autorità di controllo di Stati esteri;
- h) svolge indagini sull'applicazione della presente legge, anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra autorità pubblica;
- i) segue l'innovazione tecnologica, l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le prassi commerciali per i potenziali effetti sulla materia della protezione dei dati personali;
- l) adotta le clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 29, comma 7, e all'articolo 47, comma 2, lettera d);
- m) redige e tiene un elenco in relazione al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 36, comma 4;
- n) offre consulenza sui trattamenti di cui all'articolo 37, comma 2;
- o) incoraggia l'elaborazione di codici di condotta ai sensi dell'articolo 41, comma 1, e fornisce un parere su tali codici di condotta e approva quelli che forniscono garanzie sufficienti, a norma dell'articolo 41, comma 3;
- p) incoraggia e controlla preventivamente l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati a norma dell'articolo 43, comma 1, e approva i criteri di certificazione a norma dell'articolo 43, comma 2;
- q) controlla la corretta applicazione delle certificazioni ai sensi dell'articolo 43;
- r) definisce e pubblica i criteri per l'accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dell'articolo 42 e di un organismo di certificazione di cui all'articolo 44, e ne effettua il relativo accreditamento;
- s) autorizza le clausole contrattuali e le altre disposizioni di cui all'articolo 47, comma 3;
- t) approva le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 48;
- u) tiene registri interni delle violazioni della presente legge e delle misure adottate in conformità dell'articolo 59, comma 2;
- v) svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali.

2. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali svolge i propri compiti senza spese nell'ipotesi di reclami. Sono previsti diritti di pratica ai sensi dell'articolo 46 della Legge n.160/2011 e successive modifiche che saranno definiti e aggiornati mediante ordinanza del Congresso di Stato.
3. Qualora le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha facoltà di addebitare un ulteriore diritto di pratica, anche in caso di reclami, oppure può rifiutarsi di soddisfare la richiesta. Incombe all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.”.

Art. 3

(Introduzione dell'articolo 58-bis alla Legge 21 dicembre 2018 n.171)

1. Dopo l'articolo 58 della Legge n.171/2018 è aggiunto l'articolo 58-bis:

“Art.58-bis

(Ulteriori compiti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali)

1. Al fine di promuovere e garantire l'applicazione della presente legge, fatti salvi gli altri compiti indicati nella medesima, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, attraverso la propria struttura, pubblica sul proprio sito web, le linee guida e le raccomandazioni. Linee guida e raccomandazioni non sono vincolanti. In considerazione delle esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla pertinente normativa della Commissione Europea, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali adotta linee guida di indirizzo riguardanti le misure organizzative e tecniche ad esse dedicate promuovendo modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento.
2. Per questioni di particolare rilevanza generale, ove vi siano evidenti difficoltà di interpretazione oppure di applicazione della presente legge, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilascia pareri di propria iniziativa o su richiesta, al titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento e/o al responsabile della protezione dei dati in ordine agli adempimenti previsti dalle disposizioni della vigente legge e più precisamente con riguardo:
 - a) ai registri delle attività di trattamento;
 - b) all'adeguatezza delle misure di sicurezza e alla procedura per la gestione della violazione dei dati;
 - c) nei casi di realizzazione di nuovi prodotti e/o servizi alla conformità degli stessi ai principi di protezione dei dati “fin dalla progettazione” e “per l'impostazione predefinita”;
 - d) alla necessità nel singolo caso trattato di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e alle modalità di conduzione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati;
 - e) all'individuazione della base giuridica al trattamento;
 - f) all'aggiornamento dei modelli per il consenso e all'aggiornamento delle informative;
 - g) alla correttezza delle procedure interne per l'esercizio dei diritti degli interessati;
 - h) alla conformità alle disposizioni di cui alla presente legge dei contratti esistenti con i terzi;
 - i) alla tipologia e alla frequenza di un'appropriata formazione in materia di protezione dei dati e all'individuazione del personale nei confronti del quale, avendo accesso permanente o regolare ai dati, prevederla;
 - l) a quesiti sulla base giuridica o altri elementi per il trasferimento dei dati fuori dal territorio nazionale;
 - m) ai periodi di conservazione dei dati personali e alle procedure interne sulla conservazione;
 - n) alla doverosità della nomina di un Responsabile per la protezione dei dati personali.
3. Le istanze dovranno essere presentate all'Autorità Garante mediante posta raccomandata con avviso di ricevuta, mediante il servizio elettronico di recapito certificato qualificato, oppure

attraverso la procedura online dal sito web del Garante. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di consultazione l'Autorità comunicherà di non poter evadere la richiesta in quanto carente della condizione di particolare rilevanza generale prevista dal comma 2 oppure fornirà il parere. In questa seconda ipotesi il termine può essere prorogato al massimo per due mesi, tenuto conto della complessità del parere da fornire nonché nei casi di cui all'articolo 6, comma 3 della Legge n.160/2011 e successive modifiche. La proroga è soggetta a motivata giustificazione. L'Autorità Garante pubblicherà sul sito web di pertinenza i pareri rilasciati.”.

Art.4

(Modifica dell'articolo 61 della Legge 21 dicembre 2018 n.171)

1. L'articolo 61 della Legge n.171/2018 è così sostituito:

“Art.61

(Accertamenti)

1. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
2. I controlli di cui al comma 1 sono eseguiti da agenti dei Corpi di Polizia sulla base di protocolli operativi da sottoscrivere tra l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e i medesimi Corpi di Polizia.
3. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
4. Gli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, se svolti in un'abitazione o in un altro luogo di privata dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato del titolare o del responsabile. Nel caso di mancanza di tale assenso, gli accertamenti devono essere autorizzati dall'Autorità Giudiziaria che, qualora l'indifferibilità dell'accertamento venga documentata, deve provvedere con decreto motivato senza ritardo dal ricevimento della richiesta dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
5. Con le garanzie di cui al comma 4, gli accertamenti svolti con le modalità di cui al medesimo comma possono altresì riguardare reti di comunicazione accessibili al pubblico, potendosi procedere all'acquisizione di dati e informazioni on line. A tal fine, viene redatto apposito verbale in contraddittorio con le parti ove l'accertamento venga effettuato presso il titolare del trattamento.”.

Art. 4-bis

(Modifica del comma 5 dell'articolo 63 della Legge 21 dicembre 2018 n.171)

1. Il comma 5 dell'articolo 63 della Legge 21 dicembre 2018 n.171 è così modificato:
“5. La validità, l'efficacia e l'utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile, amministrativa e penale.”.

Art.5

(Modifica dell'articolo 66 della Legge 21 dicembre 2018 n.171)

1. L'articolo 66, comma 1 della Legge n.171/2018 è così sostituito:

“1. L’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la presente legge ha il diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali se la presunta violazione si è verificata nella Repubblica di San Marino.”.

Art.6

(Modifica dell’articolo 67 della Legge 21 dicembre 2018 n.171)

1. L’articolo 67 della Legge n.171/2018 è così sostituito:

“Art.67
(Decisione del reclamo)

1. Esaurita l’istruttoria preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, anche prima della definizione del procedimento può adottare i provvedimenti di cui all’articolo 59.

2. L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell’esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell’articolo 70.

3. Esaurita l’istruttoria, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali decide con proprio provvedimento motivato nel termine di 90 giorni dal ricevimento del reclamo. Il termine è prorogabile al massimo per due mesi, tenuto conto della complessità del reclamo nonché nei casi di cui all’articolo 6, comma 3 della Legge n.160/2011. La proroga è soggetta a motivata giustificazione.

4. Il reclamo è dichiarato inammissibile qualora il reclamante abbia proposto ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria.”.

Art. 7

(Modifica dell’articolo 69 della Legge 21 dicembre 2018 n.171)

1. L’articolo 69 della Legge n.171/2018 è così sostituito:

“Art.69
(Opposizione)

1. Avverso i provvedimenti sanzionatori emessi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, il titolare o l’interessato possono proporre opposizione con ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento oppure entro 60 giorni qualora il ricorrente risieda all’estero. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. Il ricorso è deciso con il rito di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche.”.

Art. 8

(Modifica dell’articolo 70 della Legge 21 dicembre 2018 n.171)

1. L’articolo 70 della Legge n.171/2018 è così sostituito:

“Art.70
(Tutela giurisdizionale)

1. Le controversie che riguardano l’applicazione della presente legge, ivi comprese quelle aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori emessi dall’Autorità Garante per la protezione dei

dati personali, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo che decide sempre con il rito di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68 e successive modifiche. Sono ammissibili tutte le prove previste dalla procedura civile, che devono essere indicate nel ricorso ovvero nella memoria di costituzione. Il Giudice decide sull'ammissione con decreto dopo la scadenza del termine per la costituzione, nel rispetto del contraddittorio. Si applicano le disposizioni della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibili. Il termine per l'udienza di discussione decorre dopo l'assunzione delle prove ammesse.

2. Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali che la riguarda.

3. Ciascun interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale qualora l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali non tratti una segnalazione o un reclamo.

4. Fatto salvo il diritto di presentare un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma della presente legge siano stati violati a seguito di un trattamento da parte di un titolare o di un responsabile che ha uno stabilimento nella Repubblica di San Marino.

5. I termini perentori per proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo avverso i provvedimenti sanzionatori emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali sono di trenta giorni oppure, qualora il ricorrente risieda all'estero, di sessanta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento.”.

Art. 9

(Introduzione dell'articolo 70-bis alla Legge 21 dicembre 2018 n.171)

1. Dopo l'articolo 70 della Legge n.171/2018 è aggiunto l'articolo 70-bis:

“Art.70-bis

(Rappresentanza in giudizio)

1. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali è rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.

2. Nei casi di conflitto di interesse, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sentita l'Avvocatura dello Stato, può stare in giudizio tramite avvocati del libero Foro.

3. Le modalità tecniche per l'individuazione dell'avvocato del libero Foro sono definite nel regolamento di cui all'articolo 52.

4. Le spese legali sostenute nel caso di nomina da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di un avvocato del libero Foro sono imputate nel bilancio autonomo dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.”.

Art. 9-bis

(Modifica del comma 6 dell'articolo 71 della Legge 21 dicembre 2018 n.171)

1. Il comma 6 dell'articolo 71 della Legge 21 dicembre 2018 n.171 è così modificato:

“6. Le azioni di risarcimento del danno sono promosse, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, dinanzi al Giudice Amministrativo il quale può adottare i provvedimenti cautelari previsti dalla procedura civile e dalla presente legge.”.

Art. 9-ter

(Introduzione dell'articolo 71-bis alla Legge 21 dicembre 2018 n.171)

1. Dopo l'articolo 70-bis della Legge n.171/2018 è introdotto il seguente articolo 71-bis:

“Art.71-bis
(Inibizione in via cautelare)

1. Il ricorrente può chiedere al Giudice Amministrativo che sia disposta diffida al fine di inibire in via cautelare la continuazione della condotta che ha determinato la violazione del diritto di cui gode a norma della presente legge e che il rispetto di tale diffida sia sanzionato dall'imposizione di una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.
2. L'Autorità Giudiziaria, assunte sommarie informazioni e, ove lo ritenga opportuno, sentita la parte contro cui l'azione è proposta, qualora ravvisi l'esistenza di gravi motivi, provvede con urgenza. Quando la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento richiesto, l'Autorità Giudiziaria provvede con decreto motivato e fissa udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni.
3. L'Autorità Giudiziaria può imporre al ricorrente di prestare una cauzione commisurata alla gravità del provvedimento richiesto e alle proprie condizioni economiche.
4. L'Autorità Giudiziaria, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti ai fini del provvedimento richiesto e provvede con decreto all'accoglimento o al rigetto dell'istanza.
5. Il decreto di rigetto non preclude la riproposizione dell'istanza per il provvedimento cautelare quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
6. Se adottato prima dell'introduzione del giudizio di merito, il provvedimento di cui al primo comma diviene inefficace se l'azione non viene avviata nel termine di dieci giorni dalla notifica dello stesso. Il Giudice, con la sentenza che definisce il giudizio di merito, decide sulla conferma dell'inibitoria cautelare.”.

Art.10
(Modifica dell'articolo 73 della Legge 21 dicembre 2018 n.171)

1. L'articolo 73 della Legge n.171/2018 è così sostituito:

“Art.73
(Procedimento di applicazione)

1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo è l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 9 in relazione ai procedimenti di accertamento di violazioni alla presente legge avviati a partire dal 1° agosto 2021 fino al 30 giugno 2022, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, verificata la sussistenza di una delle violazioni di cui all'articolo 72, assegna al destinatario del procedimento un congruo termine, che può avere una durata massima di sei mesi, al fine di consentire allo stesso di conformare i trattamenti alle disposizioni della presente legge. Il provvedimento con il quale si assegna il predetto termine di adeguamento indica, altresì, gli interventi da attuare al fine di conformarsi alle prescrizioni della presente legge. Entro tale periodo il destinatario della richiesta dovrà dimostrare di aver eseguito gli adempimenti necessari e documentare la conformità alle disposizioni della presente legge ai fini del superamento della violazione contestata.
3. Decorso il termine prefissato di cui al comma 2, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali:

- a) qualora ravvisi il superamento della violazione contestata, pone termine al procedimento mediante l'adozione di un atto espresso e non applica alcuna sanzione;
- b) qualora ritenga che gli adempimenti posti in essere dal destinatario non siano sufficienti al superamento della violazione ovvero il destinatario non abbia posto in essere alcun comportamento atto a superare la violazione nel termine prescritto, procede all'irrogazione della sanzione.

4. La procedura di cui ai commi 2 e 3 non si applica alle violazioni connotate da eccezionale gravità in ragione del grado di responsabilità del titolare e/o delle categorie dei dati interessati e per le quali sussista il concreto pericolo di reiterazione, tenuto conto anche dei seguenti elementi:

- a) la durata della violazione;
- b) le dimensioni del soggetto che ha commesso la violazione;
- c) i casi di già avvenuta reiterazione della violazione;
- d) il numero dei soggetti interessati coinvolti dalla violazione e la tipologia di dati oggetto della violazione nonché i possibili riflessi, anche potenziali, su altri interessati o in generale sulla reputazione nazionale in ordine alla capacità di protezione dei dati personali.

In relazione a tali violazioni, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali procede direttamente ed immediatamente all'adozione degli opportuni provvedimenti sanzionatori ed inibitori.

5. Tenuto conto di quanto disposto dai commi precedenti, le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta alle misure di cui all'articolo 59, comma 2, o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali tiene debito conto dei seguenti elementi:

- a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o la finalità del trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;
- b) il carattere doloso o colposo della violazione;
- c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli interessati;
- d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 27 e 33;
- e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;
- f) il grado di cooperazione con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili effetti negativi;
- g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
- h) la maniera in cui l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;
- i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 59, comma 2, nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di tali provvedimenti;
- l) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 41 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi dell'articolo 43;
- m) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.

6. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte siano in ogni caso effettive e proporzionate. È ammessa la facoltà di oblazione volontaria di cui all'articolo 33 della Legge 28 giugno 1989 n.68 mediante il

pagamento della metà della sanzione irrogata, salvo il caso di recidiva. È recidivo chi, nei cinque anni precedenti la violazione contestata, risulti aver commesso la medesima violazione.”.

Art.10-bis

(Modifica del comma 4 dell'articolo 121 della Legge 21 dicembre 2018 n.171)

1. Il comma 4 dell'articolo 121 della Legge n.171/2018 è così modificato:
“4. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali può ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.”.

Art.10-ter

(Modifica del comma 6 dell'articolo 121 della Legge 21 dicembre 2018 n. 171)

1. Il comma 6 dell'articolo 121 della Legge n.171/2018 è così modificato:
“6. I provvedimenti adottati dall'Autorità Garante ai sensi del comma 4 sono comunicati, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario e all'Autorità Giudiziaria che, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.”.

Art.10-quater

(Modifica dell'articolo 2 del Decreto Delegato 31 maggio 2019 n. 90)

1. L'articolo 2 del Decreto Delegato 31 maggio 2019 n. 90 è così modificato:

“Art.2

(Determinazione del compenso)

1. I membri effettivi del Collegio dell'Autorità Garante percepiscono un compenso fisso mensile e un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta. I membri supplenti del Collegio dell'Autorità Garante percepiscono un gettone di presenza in caso di partecipazione alle sedute.
2. I compensi ed i gettoni di presenza per i membri del Collegio dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali sono così determinati:
 - a) al Presidente del Collegio, al quale è attribuita la rappresentanza dell'Autorità e il potere di indirizzo e coordinamento, è riconosciuto un compenso fisso mensile pari ad euro 1.200,00 (milleduecento/00) nonché un gettone di presenza pari ad euro 60,00 (sessanta/00) per ogni seduta del Collegio;
 - b) agli altri due membri del Collegio è riconosciuto un compenso fisso mensile pari ad euro 800,00 (ottocento/00), nonché un gettone di presenza pari ad euro 60,00 (sessanta/00) per ogni seduta del Collegio;

- c) ai membri supplenti un gettone di presenza pari ad euro 60,00 (sessanta/00) in caso di partecipazione alla seduta del Collegio.
3. I compensi ed i gettoni di cui al comma 2 sono imputati nel Bilancio dello Stato, sul cap.1-10-4447 “Oneri e compensi Autorità Garante dei dati personali”.

Art.11

(Modifica dell'articolo 128 della Legge 21 dicembre 2018 n. 171)

1. L'articolo 128 della Legge n. 171/2018 è così sostituito:

“Art.128

(Norme finali e abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare:
- a) la Legge 23 maggio 1995 n.70;
- b) l'articolo 41 della Legge 5 dicembre 2011 n.188.
2. E' soppressa la lettera d) dell'articolo 37, comma 1 della Legge n.188/2011 e successive modifiche.
3. Il riferimento all'Autorità di Garanzia dell'Utenza di cui all'articolo 25, comma 4, lettera b) della Legge n.188/2011 e successive modifiche deve intendersi riferito all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di cui alla presente legge.
4. Nell'ambito del Settore Pubblico Allargato, le figure del titolare del trattamento, del responsabile del trattamento dei dati, di cui al Titolo IV della presente legge, sono individuate con delibera del Congresso di Stato.
5. È istituita l'Unità Organizzativa (UO) Ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati (Ufficio RPD) che, in linea con quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, esercita le funzioni e competenze di cui al superiore Titolo IV, Capo IV con riferimento all'intero Settore Pubblico Allargato. L'Ufficio RPD è Unità Organizzativa (UO) afferente al Dipartimento Funzione Pubblica.
6. All'Ufficio RPD è preposto un Dirigente, in possesso di titolo di studio appartenente alla classe di laurea magistrale in giurisprudenza nonché dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 5. Il fabbisogno dell'UO, fatto salvo quanto previsto in sede di periodiche revisioni del Fabbisogno Generale del Settore Pubblico Allargato, è stabilito nel decreto delegato di Fabbisogno Generale del Settore Pubblico Allargato oppure, in via transitoria, con le forme e modalità di cui all'articolo 63, comma 4, della Legge n.188/2011.
7. Tenuto conto dei necessari adeguamenti, organizzativi, amministrativi e logistici connessi all'avvio delle attività dell'UO Ufficio RPD, nonché alla gestione dei contratti di incarico per l'esercizio delle funzioni di Responsabile della Protezione dei Dati presso le Aziende Autonome di Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato, l'efficacia delle norme di cui ai superiori commi 5, 6 e 7 è subordinata all'adozione di direttiva del Congresso di Stato che stabilisca le tempistiche dell'attivazione della nuova UO e delle nuove funzioni previste. Tale direttiva stabilisce, inoltre, l'entità delle somme che le Aziende Autonome di Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato sono tenuti annualmente a corrispondere alla Pubblica Amministrazione quale contribuzione alle spese di funzionamento della UO.
8. L'articolo 69 della Legge n.171/2018 è abrogato. L'articolo 55 della Legge n.171/2018 è abrogato a decorrere dalla data indicata nella direttiva del Congresso di Stato di cui al precedente comma.
9. Il termine di adeguamento di cui al comma 2 dell'articolo 73 non potrà essere inferiore alla data del:
- 30 giugno 2022 con riferimento ai procedimenti di accertamento di violazioni alla presente legge avviati a partire dal 1° agosto 2021 fino al 31 dicembre 2021;

- 31 dicembre 2022 con riferimento ai procedimenti di accertamento di violazioni alla presente legge avviati a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022.
- 10. Gli articoli 3 e 4 del Decreto Delegato 31 maggio 2019 n.90 sono abrogati.

(Art.12 - soppresso)

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 luglio 2021/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Carlo Venturini – Marco Nicolini

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

